

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA**

In composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Angelo di Francescantonio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine omisiss dell'anno 2017 vertente

TRA

DITTA CORRENTISTA

= ATTRICE =

CONTRO

BANCA

= CONVENUTA =

Conclusioni: come da scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Visto l'atto di citazione ritualmente notificato, con il quale la DITTA CORRENTISTA ha convenuto in giudizio la BANCA in persona legale rappresentante pro tempore, deducendo: (1.) di aver intrattenuto presso la BANCA X, poi divenuta BANCA, n. 2 rapporti di conto corrente bancario - n. omisiss e n. omisiss -, il primo aperto il 30/03/2004 e chiuso il 31/12/2011, il secondo aperto il 01/02/2004 e chiuso il 31/12/2011; (2.) che la banca nel corso dei dedotti rapporti bancari aveva costantemente applicato alle varie operazioni dei su indicati conti, interessi di tipo usurario, commissioni non dovute e/o non pattuiti, interessi oltre il TEGM e spese illegittime; (3.) che dall'analisi effettuata dal Perito omisiss emergeva, per il conto corrente ordinario numero omisiss, che le somme da recuperare ammontavano ad € 13.881,23 mentre, per il conto corrente ordinario numero omisiss, le somme da recuperare ammontavano ad € 13.982,39. Ha chiesto pertanto: (1.) di accertare e dichiarare non conformi a legge i calcoli relativi alla misura degli interessi, alle spese, alle commissioni per massimo scoperto e per superamento del tasso soglia di cui alla L. n. 108 del 1996 su n. 2 rapporti di conto corrente bancario — n. omisiss e omisiss -, accessi dalla DITTA CORRENTISTA presso la filiale BANCA X ad oggi divenuta BANCA; (2.) per l'effetto rideterminare il saldo maturato, disponendo, quindi, perizia tecnico contabile, all'esito della quale condannare la BANCA, nella persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore della DITTA CORRENTISTA della somma di € 27.863,62, o di quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di Giustizia e/o accertata all'esito dell'espletanda perizia tecnico contabile; (3.) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore intestatario.

2. Vista la comparsa di costituzione e risposta con la quale la BANCA in persona del legale rappresentante pro tempore, ha eccepito l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea, ed in via preliminare la prescrizione della domanda di indebito, relativamente a tutte le rimesse solutorie anteriori al decennio dalla domanda giudiziale del 14 febbraio 2017 ed, in particolare, di tutte le rimesse solutorie anteriori al 04 febbraio 2007 così come la prescrizione decennale delle eventuali CMS anteriori al 04 febbraio 2007. Ha chiesto pertanto: (1.) in via preliminare, nel rito, dichiarare la improcedibilità del presente giudizio relativo ad un contratto di natura bancaria, non avendo parte attrice esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal D.L. 69/2013; (2.) nel merito, accertata l'inammissibilità ed infondatezza giuridica della domanda attorea, rigettare integralmente la stessa in tutte le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite con vittoria di spese e competenze di lite.

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Angelo di Francescantonio, n. 39 del 2 febbraio 2021

3. Richiamati, per quanto non espressamente riportato, gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come introdotto dall'art. 45 legge 18/06/2009, n. 69. 4. Visti e valutati gli atti e la documentazione acquisita.

9. La domanda giudiziale attorea si ritiene infondata per cui deve essere conseguentemente disattesa per le ragioni di seguito esposte.

10. considerato che:

a. nel merito parte attrice ha agito per la ripetizione di somme relative ai rapporti di conto corrente bancario n. omissis, aperto il 30/03/2004 e chiuso il 31/12/2011, e n. omissis, aperto il 01/02/2004 e chiuso il 31/12/2011, a seguito dell'asserita illegittima applicazione da parte del detto istituto di credito convenuto, di tassi di interesse di tipo usurario, di commissioni non dovute e/o non pattuite, di interessi oltre il TEGM e di spese;

b. nell'esperire l'azione di ripetizione d'indebito, la società attrice ha dunque assunto su di sé ex art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi dell'azione e per farlo avrebbe dovuto produrre i contratti relativi ai du conti correnti specificati e gli estratti conto emessi dall'inizio alla chiusura dei citati rapporti;

c. secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente, domandare la ripetizione dell'indebito, come nel caso di specie, è tenuto a dimostrare, in applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione d'indebito, ossia l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quantomeno il contratto di conto corrente - soprattutto per i contratti conclusi dal 9.7.1992 in poi (ossia dalla entrata in vigore della legge n. 154/1992 che ha imposto l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) - per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l'anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge (art. 1284 c.c. e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto, quali il tasso d'interesse ultralegale e le cms, nonché gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, indispensabili per la verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e, quindi, per la determinazione del saldo finale. Cass. Civ. sez. I, 17/04/2020, n. 7895; nel medesimo senso si veda Cass. Civ. sez. I, 28/11/2018, n.30822; Cass. Civ. sez. VI, 23/10/2017, n. 24948; Cass. Civ. sez. I, 13/10/2016, n. 20693; Tribunale Ancona sez. II, 10/11/2020, n. 1376; Corte appello Lecce sez. I, 31/05/2019, n. 558; Tribunale Siena, 28/11/2020, n. 802; Tribunale Rieti, 21/09/2020, n.382; Tribunale Ancona sez. I, 02/05/2019, n. 845; Tribunale Bari sez. IV, 27/06/2018, n. 2740);

d. dunque, in applicazione del fondamentale principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., così come precisato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità e di merito, quando il correntista, come nel caso di specie, intende domandare la ripetizione delle somme non dovute, previa rideterminazione del saldo finale, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto, ovvero la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate;

e. nel caso di specie, parte attrice non ha prodotto i contratti di conto corrente relativi ai due rapporti specificati in citazione, non ne ha eccepito l'inesistenza o la mancata sottoscrizione, non ha dedotto di averne fatta inutilmente richiesta all'istituto di credito ai sensi dell'art. 119 TUB. Ha prodotto soltanto parziali estratti conto relativi ai due rapporti e, con la seconda memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., ha chiesto di ordinare l'esibizione dei soli estratti conto relativi agli anni dal 2012 al 2014 che si riferiscono a periodi successivi alla chiusura dei rapporti bancari in questione e quindi non utili ai fini del presente giudizio.

f. dunque solo la produzione in giudizio dei contratti e di tutti gli estratti conto avrebbe potuto consentire di ricostruire l'intero rapporto bancario in questione e di verificare la fondatezza della pretesa di parte attrice e di esaminare le eccezioni svolte dall'istituto di credito convenuto in relazione alla intervenuta prescrizione dei crediti per pagamenti indebiti effettuati.

11. Ritenuto in conclusione che le domande attoree, per le motivazioni spiegate, è infondata e conseguentemente va respinta. Ogni altra questione resta assorbita.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Angelo Di Francescantonio, n. 39 del 2 febbraio 2021

12. le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto vanno pose a carico della parte attrice e liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Angelo Di Francescantonio, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 139 del registro generali degli affari contenzioni civile del 2017, promossa dalla società DITTA CORRENTISTA, in persona legale rappresentante pro tempore, nei confronti della BANCA, in persona legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta la domanda attorea.

2. condanna la società DITTA CORRENTISTA, in persona legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore della convenuta delle spese processuali, che si liquidano in complessive Euro 3.283,00 per compenso professionale), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

Così deciso in Sulmona addì 09 febbraio 2021.

Il Giudice Onorario

f.to digt. Avv. Angelo Di Francescantonio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS